N. 4077 /2020 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA DECRETO

Il giudice dr. Marco Nappi Quintiliano

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:

rilevato che l'istante, premettendo di aver stipulato un contratto con la controparte, avente a oggetto attività di consulenza legale per un corrispettivo complessivo di Euro 15.000,00, ha chiesto che, previa rideterminazione del compenso pattuito (in aderenza al parere reso dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), venisse ingiunto alla controparte il pagamento dell'importo di Euro 168.842,45, oltre ai relativi interessi legali, per la medesima attività oggetto del citato contratto;

rilevato che il procedimento monitorio, secondo la costante e condivisibile impostazione dottrinale, è utilizzabile laddove si tratti di un credito tutelabile "direttamente", vale a dire senza la necessità di un ulteriore e pregiudiziale accertamento giudiziale;

rilevato che tale ultima evenienza pare prospettarsi proprio nel caso di specie, in quanto il ricorrente chiede sostanzialmente che, appurata, sia pur incidenter tantum, la vessatorietà della clausola relativa al prezzo contrattualmente previsto (e dunque la sua nullità relativa), venga operata una rideterminazione giudiziale del compenso in esame;

ritento dunque che non possa adottarsi il provvedimento invocato in questa sede dal ricorrente, implicando quest'ultimo un accertamento incompatibile con la struttura del procedimento monitorio (il quale contempla l'eventuale giudizio di merito a cognizione piena come mera eventualità, legata alla proposizione di apposito atto di opposizione);

ritenuto in definitiva che, in assenza di un credito certo ed esigibile per le ragioni anzidette, debba rigettarsi la domanda monitoria;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.



Decreto di rigetto n. cronol. 6618/2020 del 26/06/2020 RG n. 4077/2020

Verona, 26 giugno 2020.

Il giudice

Marco Nappi Quintiliano



